

DIRITTO ALL'OBLIO

Una corsa sfrenata per farsi dimenticare da Google

POLITICA

17_05_2015



**Ruben
Razzante**



La frontiera più delicata della tutela dei diritti in Rete è senz'altro quella del diritto all'oblio, cioè alla rimozione da internet di contenuti inadeguati o non più rilevanti e che creano pregiudizio all'identità digitale di ciascuno di noi.

Un anno fa, nel maggio 2014, una storica sentenza della Corte di Giustizia

dell'Unione europea ha riconosciuto questo diritto, imponendo a Google la rimozione di alcuni link. Il tutto iniziò dopo un reclamo presentato da un cittadino spagnolo, l'avvocato Gonzalez, all'Agenzia española de protección de datos (Agenzia spagnola di protezione dei dati, Aepd) contro il quotidiano *La Vanguardia*, Google Spain e Google Inc.

La persona denunciava il fatto che, digitando nel motore di ricerca il proprio nome, nelle pagine dei risultati, apparivano dei link verso due pagine del quotidiano di *La Vanguardia* datate gennaio e marzo 1998. Queste pagine annunciavano la vendita all'asta della sua casa per motivi economici, poi risolti in seguito, ma senza che si fosse poi effettivamente arrivati al suo fallimento e alla cessione del suo immobile. Una notizia, quindi, ormai datata, ma, soprattutto, una "non-notizia", considerato che quella vendita all'asta non c'era mai stata.

La citazione del suo nome e dei fatti era di conseguenza ormai priva di qualsiasi rilevanza e finiva per disinformare l'opinione pubblica. Il giudice spagnolo aveva quindi sottoposto una serie di questioni alla Corte di giustizia europea che aveva sentenziato a sfavore dell'azienda di Mountain View stabilendo che "Il gestore di un motore di ricerca su Internet è responsabile del trattamento effettuato dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi". Google Spain e Google Inc. avevano quindi presentato due ricorsi, ma senza risultato. Alla fine l'ha spuntata Gonzalez, ottenendo la rimozione del link.

Da quel momento il motore di ricerca è stato subissato di richieste di rimozione di link da parte di centinaia di migliaia di utenti e ha dovuto attrezzarsi per evadere tutte quelle richieste e fornire risposte che risultassero plausibili ed eque, alla luce di un opportuno bilanciamento tra il diritto all'informazione e il dovere di riconoscere l'oblio, tutelando la privacy, la dignità e l'onore dei soggetti coinvolti nelle notizie.

Che cosa è successo in quest'anno? Dal maggio 2014 a oggi, Google ha esaminato per la rimozione ben 925.586 URL. Di questi, il 41,3%, ovvero 323.482 sono stati rimossi con successo, mentre quelli non rimossi sono stati il 58,7%, per un totale di 459.487.

E dall'Italia quante richieste sono arrivate? Google ha confermato 19.230 richieste di rimozione, per un numero totale di 66.227 URL da esaminare. Il risultato non è stato

dei migliori. Al 72,5% (39.787) delle richieste “made in Italy” è stata negata la rimozione, mentre solo al 27,5% (15.121) è stata accordata. Una media, quella Italiana, molto bassa rispetto alla Francia o Germania, che hanno invece avuto un numero di richieste maggiori ma anche una percentuale di URL rimossi maggiore rispetto a quella italiana. I francesi sono tra i primi nella classifica europea con 50.000 richieste e 174.000 link esaminati, di cui il 48% è stato cancellato. D’altro canto, i tedeschi hanno inoltrato 43.000 richieste su un numero di 164.000 URL; di questi ne sono stati rimossi il 48,9%; gli inglesi invece con 126.000 URL e 32.000 richieste hanno avuto rimossi il 37,6% dei URL.

Ma al di là dei numeri, che documentano una crescente tutela del diritto all’oblio, rimangono sul tappeto alcune incognite. Ottanta esperti, tra docenti, avvocati e giuristi hanno inviato nei giorni scorsi una lunga lettera pubblicata sul *Guardian* per invocare maggiore trasparenza da parte del colosso di Mountain View sulle categorie di casi affrontati, sui criteri di risposta adottati e sui tempi di evasione delle pratiche.

C’è, infatti, chi prova a far rimuovere un link solo per un capriccio e chi sta effettivamente subendo un danno rilevante dalla permanenza in Rete di un’informazione che lo riguarda e che non è più indispensabile per soddisfare l’interesse pubblico all’informazione.

Rimane pertanto auspicabile che, nella nuova normativa europea sulla privacy in via di approvazione, e che fa espressamente riferimento al diritto all’oblio, si affidi alle Autorità Garanti dei singoli Stati la decisione circa le rimozioni da Google e dai motori di ricerca di contenuti meritevoli di ottenere il diritto alla cancellazione. Solo soggetti neutrali e con adeguata sensibilità giuridica potranno garantire un affidabile equilibrio tra memoria storica e oblio.

Altra questione insoluta riguarda i criteri “territoriali”. La sentenza di un anno fa introduce regole precise per l’Europa, ma non è applicabile negli Usa o in altri continenti. Ma la versione di Google.com risponde alle regole Ue o ad altre regole? E quali?

Infine una opportuna distinzione. Un conto sono i motori di ricerca, che indicizzano, secondo imperscrutabili algoritmi e per finalità commerciali e pubblicitarie, informazioni prodotte da altri. Altro conto sono i siti a carattere informativo. Questi ultimi, come ha chiarito una sentenza della Cassazione italiana del 2012, sono tenuti ad aggiornare costantemente i loro archivi, cioè a contestualizzare le notizie in una puntuale cornice storica, senza censure né rimozioni che finirebbero per creare vuoti e zone d’ombra. L’obbligo di cancellazione dai siti sorgente può scattare solo in casi estremamente rari, stante l’imprescindibile funzione dei giornali di custodi della memoria storica. Li’ le

notizie devono rimanere per sempre e chi volesse reperirle, anche solo a fini di ricostruzione storica, dovrà sempre poterlo fare. Diverso è il richiamo di quei contenuti attraverso i motori di ricerca, che, se affidato all'arbitrio dei colossi della Rete, rischierebbe di esporre alla perenne gogna mediatica fatti e situazioni non più meritevoli di menzione e comunque, come detto, sempre reperibili nelle fonti originarie.